

# @ Informimpresa

*Confartigianato* FVG

Notiziario tecnico di Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia

## IN EVIDENZA

NUOVE SPECIFICHE TECNICHE DI FATTURA  
ELETTRONICA ED ESTEROMETRO

EDILIZIA ACCORDI PER IMPRESE E LAVORATORI  
(FONDO INCENTIVO ALL'OCCUPAZIONE)

DETRAZIONE IRPEF 19%: MODALITÀ DI PAGAMENTO

RIFIUTI, MODIFICHE DEL D.LGS. 166/2020  
AL CODICE DELL'AMBIENTE



## Licenze

- **Cedo** avviato salone unisex a Udine. Per info 349 4220456.
- **Vendo** attività artigianale storica di marmista, compreso laboratorio, uffici m<sup>2</sup> 850, macchinari, 2 camion, 1 ruspa, 1 sollevatore, ulteriore deposito scoperto m<sup>2</sup> 1500 in prov. di Gorizia. Tel. 0481.60793 (solo mattina).
- **Cedo** negozio di parrucchiere/a per signora in Udine. Tel 3208834279
- **Cedo** attività di barbiere/parrucchiere misto a Tarvisio via Vittorio Veneto n. 48. Per info 339 1738288.
- **Cedo** avviata attività di lavanderia-lavasecco zona Medio Friuli, con relative attrezzature, macchinari e automezzi per servizio a domicilio. Possibilità di cessione dell'immobile di circa 150 mq. Per informazioni chiamare il numero 334 8427377.
- **Vendesi** immobile ed cinquantennale attività di meccanico di cicli, mini auto e moto a Udine sud - viale Palmanova. Per informazioni telefonare in orario di lavoro al 338 2786140.

## Immobili / Proprietà

- **Vendesi o affittasi** piccolo centro estetico, ben avviato e operante da 45 anni, sito nel centro di Gorizia. Il negozio si cede completo di attrezzature e angolo vendita al dettaglio. Per informazioni 3471425409
- **Vendesi** Muri o affittasi negozio "barbiere" sito nel comune di Muggia (TS) con vetrina sulla pubblica via. Zona di grande transito. Contattare il numero 333.8251275
- **Affittasi** salone di parrucchiere, operante da 45 anni nel centro di Mossa (GO), ampia vetrina di accesso e servizi, compreso di attrezzatura. Per informazioni contattare il numero 340 6049233.
- **Cedo** per motivi pensionistici e di salute attività di estetica e centro abbronzatura in zona bassa friulana. Prezzo molto interessante e comprende: 3 solarium, arredamento, lettini massaggio in legno, macchinari recenti e molto altro. Pacchetto clienti. Se interessati chiamare ore serali 339/7605878
- Per trasferimento in altra provincia, **cedesi** avviata attività di laboratorio fotografico per lo sviluppo e la stampa, lavori di fotoritocco e foto d'arte, con sala di posa per servizi fotografici in studio, postazioni per fototessere, con annesso negozio per la commercializzazione al minuto di materiale fotografico, cinematografico geodetico, ottico, album, cornici e prodotti affini. A Cividale in posizione centralissima. Chiamare tel. 0432 701216

## Automezzi

- **Vendo** per cessata attività licenza autotrasporto merci c/t limitata a 3,5 tonnellata e autocarro furgonato Mercedes 318, anno 2008, km 700.000, anche separatamente. Per info 335 5318410.
- **Vendo**, causa pensionamento, licenza conto terzi + furgone Ford Transit anno 2014, turbo intercooler, 160.000 km. in ottimo stato, anche separatamente. Per info 3337931657.
- **Vendo** Iveco Daily cassonato 35c9 ribaltabile, anno 2005, km 190.000, ottimo stato - prezzo € 6.000; 240 mq. di ponteggio Fratelli Amadio, anno 2004, ottimo stato, pulito e usato solo per lavori sul tetto (no malte), completo di vari tubi innocenti aggiuntivi - prezzo € 5.000; 40 travi da armo in legno usate due volte - prezzo € 500. Per informazioni contattare il numero 3337987912.

## Attrezzature / Materiali

- **Vendo** per chiusura attività, solarium trifacciale alta pressione con poltrona e radio, lampade nuove € 300; depitron, pinza elettrica per elettrodepilazione € 100; sterilizzatore mai usato € 100; vaporizzatore nuovo € 200. Tel 0432 600856 (pomeriggio).
- **Vendo** causa inutilizzo, elettrostimolatore corpo/viso come nuovo pressomassaggio, combinata cavitazione + radiofrequenza bipolare. Per info. 0432 931522.
- **Vendo** Mercedes C.B - 200 - 2012, Citroen C-3 - 2003, scooter Sahara Cinquantino - 50. Tutto in ottimo stato. Tel 339 4592565.
- **Vendo** rotolo irrigazione mai usato, tubo diametro 120, lunghezza 280, ruote in ghisa, rotazione idraulica, compressore Jurup 5300 litri, omologazione stradale. Info. 0434 81626.
- **Vendo:** Filiera Rigid 300 ad € 1.000,00; Testa filiera Rems da 2"1/2 a 4" ad € 1.250,00; Cestoni contenitivi in rete plasticata di varie

dimensioni componibili, per riporre materiale di vario genere, n. 54 pezzi ad € 900,00; Saldatrice Ritmo per tubi geberit o similari, compreso banchetto, ad € 650,00; Attrezzatura varia per idraulica a vari prezzi irrisori. Per informazioni contattare il numero 339 3281041 (rif. Luciano).

- **Vendo** causa inutilizzo tornio CNC Femco HL25 - motore da 20 HP - mandarino da 8" - torretta servo a 12 stazioni - contropunta - un convogliatore di trucioli e controllo CNC Fanuc 0-T macchina con 175 ore di lavoro. Tel. 0434 624057.
- Azienda pordenonese attiva nel settore della lavorazione del legno, per cessata attività, **vende** macchine e attrezzature (piallatrici, troncatrici, fresatrici, carrelli elevatori ecc.). Prezzi da concordare con il cliente, dopo la visione della relativa attrezzatura. Se interessati telefonare a 335 5927785 oppure 334 2209991.

## Varie

- Affermata impresa del settore termotecnico con sede in Trieste **ricerca** perito termotecnico\ingegnere con esperienza da inserire nel proprio ufficio tecnico. Inviare C.V. a info@systemmind.com
- **Cerco** persona da inserire in azienda settore tessile/arredamento con qualifica di operaio con esperienza nella confezione di tende per interni. Sede: Latisana. Contatti: beltrame.tendaggi@yahoo.it
- Azienda di autotrasporto di Cormons (GO) **cerca** addetto per la logistica/spedizioni con esperienza nel settore dei trasporti Italia completi e groupage. Inviare C.V. a autotrasportibuiatti@gmail.com
- In possesso di qualifica professionale per il trasporto merci nazionale e internazionale **offro** la mia collaborazione come figura di responsabile preposto, contattarmi al n. 347 7474000 e-mail mandu66@gmail.com

**Gli imprenditori associati,  
 interessati alla pubblicazione di  
 annunci inerenti all'attività lavorativa,  
 possono inviare una mail a:  
[comunicazione@uaf.it](mailto:comunicazione@uaf.it)  
 o telefonare al numero **0432 516772****

## Informimpresa

*Confartigianato FVG*

**Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.**  
 Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001  
 Anno XX - N. 9 - 2020

Direttore responsabile: Antonella Lanfrit

Comitato di redazione: Alessio Belgrado, Enrico Eva,  
 Marco Gobbo, Gian Luca Gortani

Hanno collaborato a questo numero:  
 Marta Biasutti, Michele Bobaz, Salvatore Cane, Kitty Downey, Flavia Fani,  
 Rachele Francescutti, Silvia Maccorin, Luca Nardone, Raffaella Pompei,  
 Paolo Soloperto, Fabio Veronese

Direzione, Redazione, Amministrazione:  
 Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia  
 Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl  
 33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

## In questo numero:

### Fisco

---

Nuove modalità di accesso all'Agenzia Entrate pag. 4

Detrazione IRPEF 19% Modalità di pagamento pag. 4

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali e annotazione in fattura degli estremi della norma agevolativa pag. 5

Nuove specifiche tecniche di fattura elettronica ed esterometro pag. 6

### Scadenze lavoro

---

Scadenze del mese di Novembre 2020 pag. 8

### Contratti

---

Edilizia: accordi per imprese e lavoratori pag. 9

### Normativa del lavoro

---

Accesso ai servizi tramite lo SPID per Cliclavoro e INPS pag. 11

FSBA: presentazione domande Assegno Ordinario per il periodo 30 giugno/12 luglio entro il 30 ottobre pag. 11

I trattamenti di integrazione salariale previsti dal Decreto Agosto: i chiarimenti dell'Inps per periodi dal 13 luglio 2020 pag. 12

### Patronato INAPA

---

Incremento delle pensioni in favore di soggetti inabili Circolare INPS n. 107 del 23 settembre 2020 pag. 14

### Ambiente e sicurezza

---

Importanti novità in materia di rifiuti Modifiche del D.Lgs. 166/2020 al codice dell'ambiente pag. 15

### Categorie

---

Ripavimentazione balconi e terrazze: quale detrazione spetta? pag. 16

Superbonus ed ecosismabonus: nuove indicazioni delle Entrate pag. 16

Facciate, bonus al 90% solo se visibili pag. 17

Novità della legge Semplificazioni: modifiche al Testo Unico dell'Edilizia, ecco i dettagli relativi alle strutture temporanee, ai manufatti leggeri ed agli usi temporanei pag. 18

Carta di qualificazione del conducente (CQC) pag. 19

DL Semplificazioni: le deroghe al Codice degli appalti pag. 20

DL Semplificazioni: le modifiche al Testo Unico Edilizia e DURC pag. 21

Entrate: acquisto di fabbricati green e imposta agevolata pag. 22

### Dalle province

---

pag. 23

# Nuove modalità di accesso all' Agenzia Entrate

L'Agenzia Entrate Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia ha recentemente comunicato che dal **15 settembre** è stata avviata la sperimentazione, in ambito regionale, di un nuovo modello di accoglienza per appuntamento presso gli uffici operativi dell'Agenzia Entrate.

Questa modalità di erogazione dei servizi consentirà di evitare code e assembramenti, esigenza particolarmente sentita in questa fase di emergenza sanitaria, e potrà contribuire al miglioramento della qualità dei servizi offerti.

Negli ultimi anni l'offerta di servizi dell'Agenzia Entrate si è già progressivamente spostata sul **canale telematico**, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti e ridurre i costi indiretti.

In questa prospettiva, la possibilità di rivolgersi agli uffici accedendo agli "sportelli fisici" dovrebbe essere presa in considerazione solo in via **residuale**, ovvero solo se effettivamente necessario e, comunque, dopo aver prenotato un appuntamento.

Nei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria si suggerisce pertanto di prediligere i servizi "agili" ed erogati in modalità telematica, come previsto nella Guida "**I servizi agili dell'Agenzia Entrate**" pubblicata nel sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), e ove ciò non fosse possibile si consiglia di fissare un appuntamento o di contattare i nostri Uffici territoriali per incaricare un delegato alla gestione della pratica.

## Detrazione IRPEF 19%

### Modalità di pagamento

La legge di bilancio 2020 stabilisce che, dall'1.1.2020, la detrazione Irpef del **19%** (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell'art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta **soltanto se** il pagamento è avvenuto con:

- bonifico bancario o postale;
- altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall'art. 23 del D.Lgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Per "altri mezzi di pagamento" si intendono quelli che "garantiscono la **tracciabilità** e l'**identificazione** del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria" (non rientrano i circuiti di credito commerciale attraverso cui avvengono scambi di beni e servizi e che non utilizzano nessuno dei sistemi di pagamento elencati nell'art. 23 del D.Lgs. 241/97 e il software realizzato allo scopo di rendere tracciabili i pagamenti eseguiti in contanti dai clienti, ad esempio perché non possiedono un conto corrente bancario, seppur detto sistema permetta di identificare i contribuenti). Gli oneri possono essere pagati anche tramite un'applicazione (app) di pagamento via *smartphone*: in questo caso, oltre al documento fiscale che attesta l'onere sostenuto è necessario possedere l'estratto del conto corrente cui l'app si appoggia e, se dall'estratto conto non emergono le informazioni sul beneficiario del pagamento, anche la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell'app.

La disposizione riguardante la tracciabilità dei pagamenti non si applica in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN. Per poter detrarre le spese, devono quindi essere pagati con strumenti "tracciabili", ad esem-



pio, i medici di famiglia per i certificati di buona e robusta costituzione o i medici specialisti che esercitano la libera professione (dentisti, ginecologi, dermatologi, ecc.).

Con risposta ad interpello n. 431, l'Agenzia Entrate ha recentemente precisato che l'onere si considera sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l'esecutore materiale del pagamento, a condizione che sia possibile assicurare la **corrispondenza** tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto. In particolare, con riferimento al caso esaminato dall'Agenzia Entrate, è stato confermato che il titolare di una carta di credito, attivata su un conto corrente cointestato con la moglie a firme disgiunte, può effettuare con tale carta le spese detraibili riferite al coniuge senza che vada perso il diritto alla detrazione. Infatti, il fatto che il conto sia intestato ad entrambi, dimostra che la titolare della spesa può essere la moglie, in quanto, in base alle nuove misure sulla tracciabilità, rileva il **mezzo di pagamento**, non l'esecutore materiale dello stesso, aspetto quest'ultimo che attiene ai rapporti fra le parti.

# Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali e annotazione in fattura degli estremi della norma agevolativa

L'Agenzia delle Entrate con le risposte n. 438 e 439 del 5 ottobre 2020, ha fornito chiarimenti sulla documentazione necessaria per beneficiare del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (agevolazione che dal 2020 ha sostituito quella dei superammortamenti e iperammortamenti). La Legge 160/2019 al comma 195 dell'art.1 prevede infatti che chi si avvale di tale credito è tenuto a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e a far riportare nelle fatture e negli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati l'espresso riferimento all'art. 1, commi da 184 a 197, L. n. 160/2019.

In particolare l'Agenzia nella risposta citata, pur ribadendo che la mancanza nella fattura del riferimento all'art.1, commi da 184 a 197, L.160/2019 determina, in sede di controllo, la revoca della quota corrispondente di agevo-

lazione, ha chiarito le modalità con cui l'acquirente può procedere alla regolarizzazione di tale omissione entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo:

- per le fatture in formato cartaceo, il riferimento normativo all'art. 1, commi da 184 a 197, L.160/2019, può essere riportato dall'impresa acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto, sia di saldo, con scrittura indelebile, o con un apposito timbro;
- per le fatture elettroniche, il riferimento normativo all'art.1, commi da 184 a 197, L.160/2019 può essere riportato dall'impresa acquirente sulla copia cartacea stampata della fattura elettronica, sempre con un'annotazione con inchiostro indelebile o con apposito timbro, oppure l'acquirente può predisporre un file d'integrazione contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa fattura elettronica da unire al file originale della fattura elettronica.

## CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'ARTIGIANATO



## FINO AL 31 OTTOBRE 2020 7 LINEE DI FINANZIAMENTO UTILI ALLA TUA IMPRESA

- ➔ imprese di nuova costituzione
- ➔ artigianato artistico tradizionale
- ➔ adeguamento di strutture e impianti
- ➔ ammodernamento tecnologico
- ➔ partecipazione mostre e fiere
- ➔ incentivi per l'innovazione
- ➔ imprese di piccolissime dimensioni

**PER INFORMAZIONI**

**CONTATTA  
GLI UFFICI DI  
CONFARTIGIANATO**

# Nuove specifiche tecniche di fattura elettronica ed esterometro

Nei mesi scorsi l’Agenzia Entrate ha aggiornato le specifiche tecniche per l’emissione delle fatture elettroniche mediante Sistema di Interscambio (SDI), implementando le codifiche “**Tipo documento**”, “**Natura**” e “**Tipo ritenuta**” da inserire nel tracciato XML. In questo modo sarà possibile esprimere un maggior livello di dettaglio e meglio rappresentare l’operazione effettuata.

L’adozione da parte dei soggetti IVA delle nuove specifiche tecniche (versione 1.6.1) è consentita, in via facoltativa, a decorrere dal **1° ottobre 2020** e, in via obbligatoria, dal **1° gennaio 2021**.

Si segnala che, durante il periodo transitorio, la possibilità di utilizzare in via facoltativa le nuove specifiche tecniche potrebbe creare qualche **problema nello scambio di fatture**; infatti, qualora il soggetto emittente inviasse allo SDI una fattura emessa con le nuove specifiche tecniche, ed il ricevente non avesse ancora il relativo aggiornamento del software contabile, potrebbe crearsi qualche problema pratico, ad esempio potrebbe non essere possibile la conversione del documento XML in un file leggibile. È

pertanto consigliabile effettuare quanto prima l’aggiornamento dei software contabili e concordare le modalità di aggiornamento tra software house e utilizzatore del software stesso.

I nuovi codici utilizzabili nel campo relativo alla “**Natura**”, ovvero quello che deve essere compilato quando, a fronte di un imponibile positivo, c’è un’imposta pari a zero (il campo aliquota assume valore pari a zero), interessano anche la **comunicazione delle operazioni transfrontaliere** (cosiddetto esterometro). Va quindi evidenziato che i nuovi codici potrebbero essere adottati già con riferimento alla trasmissione dell’esterometro relativo all’ultimo trimestre 2020, il cui termine di presentazione scade il 31 gennaio 2021.

In breve, adottando le nuove specifiche tecniche, non saranno più utilizzabili i codici N2 (operazioni non soggette), N3 (non imponibili) e N6 (operazioni in *reverse charge*), in quanto sostituiti da specifici codici al fine di individuare più dettagliatamente le diverse casistiche. Nella tabella che segue sono riportati in grassetto i **nuovi codici “Natura”**.

Codici “Natura operazione”	
Codice	Tipologia operazione
N1	Escluse ex art. 15
N2 non soggette (valido fino al 31/12/2020)	<b>N2.1</b> Non soggette ad Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies DPR 633/72
	<b>N2.2</b> Non soggette – altri casi
N3 non imponibili (valido fino al 31/12/2020)	<b>N3.1</b> Non imponibili – esportazioni
	<b>N3.2</b> Non imponibili – cessioni intraUE
	<b>N3.3</b> Non imponibili – cessioni verso San Marino
	<b>N3.4</b> Non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
	<b>N3.5</b> Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
	<b>N3.6</b> Non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4	Esenti
N5	Regime del margine / Iva non esposta in fattura
N6 inversione contabile (valido fino al 31/12/2020)	<b>N6.1</b> Inversione contabile – cessione rottami e altro materiale di recupero
	<b>N6.2</b> Inversione contabile – cessione di oro e argento puro
	<b>N6.3</b> Inversione contabile – subappalto nel settore edile
	<b>N6.4</b> Inversione contabile – cessione di fabbricati
	<b>N6.5</b> Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
	<b>N6.6</b> Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
	<b>N6.7</b> Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
	<b>N6.8</b> Inversione contabile – operazioni settore energetico
	<b>N6.9</b> Inversione contabile – altri casi
N7	Iva assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex artt. 40, commi 3 e 4, e 41, comma 1 lett. b), DL 331/93; prestazioni di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici per le quali l’imposta è assolta in altro Stato UE (eventualmente con meccanismo Moss))

È opportuno sottolineare che le nuove specifiche tecniche porteranno sensibili novità nel processo di emissione di fatture relative ad operazioni soggette ad **inversione contabile**, nonché al procedimento di **integrazione** delle stesse tramite lo SDI. Già in occasione dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica l'Agenzia Entrate aveva chiarito che, a fronte dell'immodificabilità della fattura elettronica, il cessionario/committente avrebbe potuto integrare il documento emesso dal cedente/prestatore predisponendo un altro documento, da allegare alla

fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione (indicazione dell'aliquota e della relativa imposta) sia gli estremi della fattura stessa, ed inviando tale documento allo SDI. Considerata la complessità operativa di questa procedura, l'Agenzia Entrate ne aveva previsto l'adozione facoltativa. Con l'introduzione delle nuove specifiche tecniche il processo in esame verrà notevolmente **semplificato**. Nella tabella che segue sono riportati in grassetto i **nuovi codici "Tipo documento"**.

Codici "Tipo documento"	
Codice	Tipo documento
TD01	Fattura
TD02	Acconto / Anticipo su fattura
TD03	Acconto / Anticipo su parcella
TD04	Nota di credito
TD05	Nota di debito
TD06	Parcella
<b>TD16 (nuovo)</b>	Integrazione fattura <i>reverse charge</i> interno
<b>TD17 (nuovo)</b>	Integrazione / Autofattura per acquisto servizi dall'estero
<b>TD18 (nuovo)</b>	Integrazione per acquisto di beni intraUE
<b>TD19 (nuovo)</b>	Integrazione / Autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2, DPR 633/72 (acquisti da soggetti non residenti di beni esistenti in Italia)
TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture
<b>TD21 (nuovo)</b>	Autofattura per splafonamento
<b>TD22 (nuovo)</b>	Estrazione beni da Deposito IVA
<b>TD23 (nuovo)</b>	Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA in F24
<b>TD24 (nuovo)</b>	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)
<b>TD25 (nuovo)</b>	Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)
<b>TD26 (nuovo)</b>	Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 DPR 633/72)
<b>TD27 (nuovo)</b>	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Con riferimento alle operazioni di acquisto di beni e servizi **da soggetti non residenti**, l'operatore potrà decidere se procedere all'integrazione del documento o all'emissione di autofattura in formato elettronico, in alternativa alla trasmissione dell'esterometro. Ad esempio, per acquisti intracomunitari di beni, il cessionario nazionale potrà emettere un documento elettronico utilizzando il nuovo codice **TD18** "Integrazione per acquisto di beni intraUE",

assorbendo in questo modo l'obbligo di presentazione dell'esterometro.

Per completezza si riportano nella tabella che segue anche le codifiche per il "Tipo ritenuta". In grassetto i **nuovi codici "Tipo ritenuta"** introdotti con l'aggiornamento delle specifiche tecniche.

Codici "Tipo ritenuta"	
Codice	Tipo documento
RT01	Ritenuta persone fisiche
RT02	Ritenuta persone giuridiche
<b>RT03 (nuovo)</b>	Contributo INPS
<b>RT04 (nuovo)</b>	Contributo Enasarco
<b>RT05 (nuovo)</b>	Contributo Enpam
<b>RT06 (nuovo)</b>	Altro contributo previdenziale



# Scadenze lavoro

## Scadenze del mese di Novembre 2020

### SCADENZE NORMATIVE

31 ottobre → 2 novembre	<b>Modello 770/2020:</b> trasmissione telematica dei Mod. 770/2020 relativa ai dati fiscali delle ritenute operate nell'anno 2019 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti
15 novembre	<b>Cliclavoro:</b> accesso al portale esclusivamente tramite SPID
16 novembre	<b>Autoliquidazione INAIL:</b> termine per il pagamento della quarta rata -coefficiente per il calcolo degli interessi da applicare alla rata: a 0,00695589 <i>(Fonti: nota Inail del 13.01.2020)</i>
30 novembre	<b>Edilizia, versamento Fondo regionale per il comparto artigiano:</b> Il versamento al "Fondo regionale per il comparto edile artigiano dalle associazioni datoriali artigiane e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori di categoria" è dovuto dalle imprese che adottano il CCRL Edilizia FVG del 30.07.2013. La quota annua c/ditta è pari a 8,00€ per ogni lavoratore, sia operaio che impiegato, in forza alla data del 30 novembre di ogni anno, e viene versata alla Cassa Edile della provincia ove ha sede l'impresa per il tramite del M.U.T. (Modello Unico Telematico) relativo al mese di novembre di ogni anno. <i>(Fonti: art. 4 Contratto Collettivo Regionale di Lavoro Edilizia FVG del 30.07.2013, verbale di accordo per la costituzione del Fondo regionale per il comparto edile artigiano del 12 maggio 2014)</i>
Fino a novembre	<b>Conguaglio da 730:</b> a seguito dell'introduzione di un nuovo calendario per l'assistenza fiscale esteso fino al 30 settembre, il sostituto d'imposta è tenuto ad effettuare <b>il conguaglio delle imposte da assistenza fiscale con un termine mobile</b> , e non più fisso con la retribuzione di competenza del mese di luglio, bensì "sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione". <i>(Fonti: Legge Bilancio 2020 n. 160/2020 – DL 9/2020 convertito con modifiche nella Legge)</i>

**Prima aderisci, prima risparmi!**

Consorzio Acquisti Energia & Multiutility

Il CAEM è in grado di offrirti energia e gas alle migliori condizioni di mercato.

Rappresenta i tuoi interessi, garantendoti un maggiore potere contrattuale nelle trattative con i fornitori.

E' la soluzione più facile e sicura per accedere a benefici tariffari e ridurre i tuoi costi energetici.

**Insieme per ottenere tariffe migliori.**

Informazioni negli uffici di Confartigianato.



# Edilizia: accordi per imprese e lavoratori

ANAEP-Confartigianato Edilizia e le altre organizzazioni datoriali e sindacali dell'edilizia hanno sottoscritto il 10 settembre 2020 diversi accordi che hanno riguardato:

- il Fondo Incentivo Occupazione Giovanile
- il Fondo Prepensionamento
- l'accordo sulle rateizzazioni in Cassa Edile
- l'accordo sulla congruità.

Nello specifico, i primi due sono regolamenti che si riferiscono, al **Fondo per incentivare l'occupazione giovanile**, volto a promuovere il ricambio generazionale, e del **Fondo nazionale prepensionamenti**, finalizzato a favorire il raggiungimento del pensionamento anticipato ai lavoratori che abbiano i requisiti definiti nel Regolamento.

L'istituzione dei due Fondi era stata decisa in sede di rinnovo contrattuale del con la sottoscrizione del "Protocollo sul Welfare del 31 gennaio 2019" nella prospettiva di rendere unitario e omogeneo l'assetto della complessiva bilateralità nel settore edile. La prevista regolamentazione consente ora l'operatività dei Fondi sopra richiamati.

**L'accordo sulle rateizzazioni** – integrato con addendum separato riguardante alcuni aspetti procedurali – ha inteso affrontare e definire, in via bonaria, modalità e tempi delle dilazioni concesse per il recupero dei crediti per somme non accantonate, che le Casse Edili/Edilcasse vantano nei confronti di imprese.

**L'accordo sulla Congruità** ha preso le mosse dalla comune condivisione delle Parti al fine di contrastare fenomeni di da parte di imprese che, pur svolgendo attività edile applicano contratti diversi da quello dell'edilizia, a danno della leale concorrenza tra le imprese.

## Fondo incentivo all'occupazione giovanile

### domande entro ottobre

Il Fondo riconosce un incentivo, sotto forma di compensazione sui contributi dovuti dal datore di lavoro alla Cassa Edile/Edilcassa, di **€ 600,00** per favorire l'occupazione giovanile di **giovani under 30** e favorire il ricambio generazionale.

I termini per la presentazione delle domande tramite PEC alla Cassa Edile/Edilcassa competente:

- la richiesta dell'incentivo deve pervenire entro 30 giorni dalla data di assunzione a pena di nullità;
- per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020, le istanze dovranno essere presentate **entro il 30 ottobre 2020** (termine inizialmente previsto al 30 settembre 2020).

Le richieste saranno soddisfatte nei limiti di capienza del Fondo.

Nello specifico l'importo è riconosciuto **alle seguenti condizioni**:

- assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, nonché per le ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di contratti a termine effettuati dal 1° gennaio 2020;
- il lavoratore/lavoratrice al momento dell'assunzione/trasformazione non deve aver compiuto ancora **30 anni** (29 anni e 364 giorni);
- il datore di lavoro deve essere in regola, sia al momento della richiesta che in quello della compensazione, con i versamenti nei confronti di tutte le Casse edili/Edilcassa alle quali risulta iscritto;
- per beneficiare dell'incentivo il datore di lavoro non deve aver proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo di operai occupati nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni salvo il caso in cui si tratti di lavoratori licenziati e che abbiano accesso al pensionamento o prepensionamento nell'arco di 24 mesi;
- all'impresa potrà essere riconosciuto l'incentivo per un numero di assunzioni e/o trasformazioni non superiore al 30% della media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nel precedente anno. All'impresa potrà comunque essere riconosciuto l'incentivo per l'assunzione e/o trasformazione di almeno 1 lavoratore, a prescindere dal numero dei lavoratori occupati;
- relativamente alle imprese che abbiano utilizzato l'incentivo per un numero di lavoratori corrispondente ai limiti massimi indicati al punto precedente, un'ulteriore richiesta presso la stessa Cassa Edile/Edilcassa potrà essere presentata solamente decorsi 12 mesi dall'ultima compensazione;
- l'incentivo sarà riconosciuto una sola volta nel caso di assunzione dello stesso lavoratore da parte del medesimo datore di lavoro.





## Voucher formazione

Il Fondo riconosce anche un **voucher formazione** di € **150,00** da spendere, presso le Scuole Edili del sistema, **entro 180 giorni dall'assunzione** (ad esclusione delle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante) per un corso di formazione professionale. L'impresa potrà scegliere tra i corsi e le attività formative già in programma nella Scuola Edile di riferimento o, in assenza, tra i corsi e le attività formative in essere nelle Scuole Edili della regione di appartenenza.

Laddove l'impresa non trovasse un corso di formazione professionale che risponda alle sue esigenze, il valore del voucher di € 150,00 sarà riconosciuto anche previa presentazione dell'attestato di formazione effettuato presso altra struttura convenzionata con le Scuole Edili e accreditata presso la Regione di competenza, entro 180 giorni dalla presentazione della documentazione.

Le domande di incentivo e di voucher formazione sono scaricabili dagli allegati del Regolamento.



## Accordo sulle rateizzazioni

L'accordo definisce le modalità e i tempi delle dilazioni concesse per il recupero dei crediti per somme non accantonate, che le Casse Edili vantano nei confronti di imprese. L'accordo detta le modalità previste per la concessione della rateizzazione dei contributi e degli accantonamenti dell'impresa verso la cassa edile dovuti, sulla base di criteri e tempistiche differenziate in base agli scaglioni di debito.

Per poter accedere alla regolarizzazione l'impresa:

- deve essere iscritta in Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente da almeno 12 mesi
- può beneficiare della concessione di una nuova rateizzazione, la successiva può essere richiesta dopo 12 mesi dalla conclusione dell'ultima rateizzazione
- deve essere in regola e non morosa
- deve prestare idonee garanzie
- deve essere in regola ai fini del DURC
- nel caso in cui la durata della rateizzazione vada oltre alle scadenze utili per il pagamento agli operai degli accantonamenti nei termini previsti, la richiesta dovrà essere corredata da apposito accordo sindacale aziendale.

La rateazione dipende inoltre dalla misura del debito, come di seguito indicato:

### **Debito fino a 5.000 euro**

Durata: massimo 6 mesi

Prima rata: 1.500 € + quota parte di spese e interessi di mora dovuti

Residuo: massimo 5 rate di pari importo

### **Debito dai 5.000 euro ai 15.000 euro**

Durata: massimo 12 mesi

Prima rata: importo pari al valore di 2 ratei + spese e interessi

Residuo: 11 rate di pari importo

### **Debito dai 15.000 euro ai 30.000 euro**

Durata: massimo 18 mesi

Prima rata: importo pari al valore di 3 ratei + spese e interessi

Residuo: 17 rate di pari importo

### **Debito oltre i 30.000 euro**

Durata: massimo 24 mesi

Prima rata: importo pari al valore di 4 ratei + spese e interessi

Residuo: 23 rate di pari importo

### **Debito imprese inattive o sospese**

Durata: massimo 18 mesi

## Fondo Prepensionamenti

Il **Fondo nazionale "prepensionamenti"** è finalizzato a favorire il raggiungimento del pensionamento anticipato ai lavoratori che abbiano i requisiti definiti nel regolamento. Le prestazioni saranno erogate per il tramite delle Casse Edili ai soli lavoratori inquadrati con qualifica di operai prossimi alla pensione.

I lavoratori possono accedere alle prestazioni esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- fine contratto a tempo determinato
- stipulazione di un accordo collettivo nell'ambito di una procedura ex art. 4 e 24 L. 223/91 seguito da apposito atto transattivo, limitato al solo impegno del lavoratore a non impugnare il licenziamento
- stipulazione di un accordo individuale in relazione ad un licenziamento per G.M.O. con i lavoratori interessati, seguito da apposito atto transattivo, anche limitato al solo impegno del lavoratore a non impugnare il licenziamento
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che dia accesso alla Naspi, ai sensi dell'art. 1 comma 40 L. 92/2012.

I lavoratori dovranno presentare apposita domanda alla Cassa Edile nella quale risulta iscritto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, allegando Ecocert (o specifica certificazione Inps), stima ipotetica della Naspi spettante, ipotesi data presunta di pensionamento. Per ottenere le prestazioni i lavoratori devono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, anche anticipato, al netto della Naspi spettante, entro i limiti temporali previsti dal regolamento (presentazione autocertificazione sul completo utilizzo di tutto il periodo di Naspi e Modello C2).

(Fonte: accordi del 10 settembre 2020)



## Accesso ai servizi tramite lo SPID per Cliclavoro e INPS

È in corso il percorso di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, effettuata tramite la telematizzazione dei servizi online, come recentemente disciplinato dal Decreto Semplificazioni DL 76/2020. L'accesso ai portali potrà avvenire esclusivamente attraverso lo **SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale**.

**Per i servizi previsti dal Ministero del Lavoro** lo *switch off* è previsto **dal 15 novembre 2020**, e tale data l'accesso ai servizi online sarà possibile esclusivamente tramite SPID. Le credenziali di accesso al portale **www.cliclavoro.it** già in essere non saranno più utilizzabili e non sarà più necessaria la registrazione.

Il passaggio era già stato previsto per lo scorso mese di marzo 2020, ma visto la situazione emergenziale la sua entrata in vigore è stata prorogata al prossimo mese.

I principali servizi riferiti alla gestione del personale per i quali sarà necessario lo SPID per effettuare l'accesso sono i seguenti:

- comunicazione dell'attivazione e durata dello *smart working* (sia in modalità ordinaria sia semplificata)
- lavoro intermittente
- lavori usuranti
- Unilav-Conciliazione
- dimissioni volontarie deposito contratti
- autocertificazione esonero 60 per mille
- verifica istanze emersione DL 23/202
- CIGS online
- cabotaggio
- distacco transnazionale



**L'INPS** invece ha comunicato che **dal 1°ottobre 2020 non rilascerà più il PIN**, ma quelli già in possesso degli utenti conserveranno la loro validità e potranno essere rinnovati alla naturale scadenza fino alla conclusione della fase transitoria (che non è ancora stata ufficializzata). Il PIN INPS viene mantenuto per gli utenti che non possono avere accesso alle credenziali SPID, come ad esempio i minori di 18 anni o i soggetti extracomunitari.

Pertanto chi ha la necessità di accedere ai servizi online dell'INPS e non è già in possesso di Pin dovrà per forza dotarsi di un'identità digitale SPID.

(*Fonti: circolare INPS n. 87/2020 – circolare Ministero del Lavoro n. 2721/2020 – art. 24 DL 76/2020 convertito in Legge n.120/2020*)

## FSBA: presentazione domande Assegno Ordinario per il periodo 30 giugno/12 luglio entro il 30 ottobre

Il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato (**FSBA**), con **Delibera n. 10 del 9 settembre 2020**, ha disposto che le **aziende** che hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica e che a partire dal 30 giugno 2020 hanno **già esaurito** le diciotto settimane di integrazione salariale con la causale di intervento Covid-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento di assegno ordinario (di cui all'art. 4 del Regolamento FSBA approvato il 30 aprile 2019), **previo utilizzo delle ferie e/o dei permessi maturati**.

Il trattamento di assegno ordinario può essere erogato con decorrenza **30 giugno e fino al 12 luglio 2020**, giorno precedente all'avvio del periodo di integrazione



salariale, con causale di intervento COVID19, di cui al DL. 14/08/2020 n. 104.

La richiesta di concessione del trattamento va presentata **entro il 30 ottobre 2020** (che sarà implementata a breve nel sistema Sinaweb).

(*Fonti: Delibera FSBA n. 10 del 09/09/2020*)



# I trattamenti di integrazione salariale previsti dal Decreto Agosto: i chiarimenti dell'Inps per periodi dal 13 luglio 2020

L'articolo 1 del Decreto Agosto Decreto Legge n. 104/2020 ha introdotto significative innovazioni all'impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per CIGO, CIGD e ASO.

Possono beneficiare del nuovo periodo di integrazione esclusivamente **i lavoratori che risultino in forza alla data del 13 luglio 2020** (e non più al 25 marzo 2020 come previsto dalla previgente disciplina).

Per il periodo dal **13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020** possono essere concesse **18 settimane** complessivamente, così suddivise:

- **9 settimane**
- ulteriori **9 settimane** (per i quali è previsto un costo aggiuntivo a seconda del calo di fatturato) **azzerando il conteggio delle settimane** riferite ai periodi fino al 12 luglio 2020.

**I periodi** di integrazione salariale, già richiesti e autorizzati ai sensi dei precedenti decreti **che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020**, sono imputati, limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, **alle prime 9 settimane** del nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto agosto n. 104/2020.

In presenza di domande presentate, ma non ancora autorizzate, riferite a periodi che si collocano a cavallo del 13 luglio 2020, queste saranno valutate ai sensi del Decreto Agosto, e pertanto:

- per i periodi fino al 12 luglio 2020 sarà verificato il rispetto dei limiti stabiliti dalla previgente normativa,
- per i periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 saranno imputati alle prime 9 settimane di cui al decreto-legge n. 104/2020.

## Novità: dal 12 luglio calcolo sul periodo autorizzato e non sul fruito

Il legislatore modifica il precedente indirizzo, che legava il ricorso ai trattamenti all'effettiva fruizione degli stessi, e prevede che **l'utilizzo delle predette settimane sia possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati e non si tiene più conto del dato relativo al fruito**.

Conseguentemente, una volta richieste e autorizzate le prime 9 settimane e decorso il relativo periodo, i datori di lavoro potranno proporre istanza per accedere all'ulteriore periodo di 9 settimane, ma non potranno richiedere l'eventuale completamento delle prime 9 settimane, anche laddove le stesse non fossero state effettivamente fruito per intero.

## Le prime 9 settimane "COVID-19 nazionale"

Per le richieste inerenti alle prime 9 settimane (o il minor periodo per i periodi già autorizzati e decorrenti dal 13 luglio 2020) i datori di lavoro dovranno continuare a utilizzare la causale **"COVID-19 nazionale"** e dovranno tenere conto dei periodi successivi al 12 luglio 2020 già autorizzati.

I datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale per le prime 9 settimane non sono tenuti al versamento del contributo addizionale.

Domande presentate con più di 9 settimane: nell'ipotesi di domande presentate per un numero di settimane superiore alle 9, riferite alla medesima unità produttiva, le Strutture territoriali ridetermineranno correttamente il limite mediante un *accoglimento parziale delle richieste*.

Domande presentate per CIG D.Lgs.148/2015 (extra Covid): se prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 104/2020 (15 agosto) sono già state presentate domande di trattamenti di cassa integrazione ordinaria ai sensi del D.Lgs. 148/2015, per periodi successivi al 13 luglio, le settimane non ancora autorizzate e quelle autorizzate, ma per le quali non siano stati emessi i relativi pagamenti dall'Istituto o per le quali l'azienda non abbia provveduto all'esposizione del codice evento su Uniemens, **su espressa richiesta dei datori di lavoro potranno essere convertite** in periodi con causale **"COVID-19 nazionale"**. A tal fine, le aziende provvederanno a inviare apposita comunicazione nel cassetto previdenziale, comunicazione bidirezionale, indicando gli estremi della domanda originaria e le settimane per cui richiedono la conversione della causale.

## Le ulteriori 9 settimane "COVID-19 con fatturato"

Come anticipato con il *messaggio n. 3525 del 01/10/20*, il secondo ulteriore periodo di 9 settimane può essere richiesto:

- **esclusivamente** dai datori di lavoro ai quali sia stato **già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane** e
- purché sia integralmente decorso detto periodo (riguarda periodi non anteriori al 14 settembre 2020).

Per le imprese che presentano domanda per l'ulteriore periodo di 9 settimane di integrazione salariale, in presenza di determinati presupposti, **è dovuto un contributo addizionale** a carico dell'azienda.

La domanda sarà inviata con la nuova causale denominata **"COVID 19 con fatturato"**, con la dichiarazione di



responsabilità in cui autocertificano la sussistenza dell'eventuale **riduzione del fatturato** determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del **primo semestre 2020** e quello del **primo semestre 2019** e dovrà comunicare di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- non aver subito un calo di fatturato;
- aver subito un calo di fatturato inferiore al 20%;
- aver subito un calo di fatturato pari o superiore al 20%;
- aver avviato l'attività di impresa in data successiva al 1° gennaio 2019.

La domanda potrà riguardare un massimo di 9 settimane, può riguardare periodi non anteriori al 14 settembre 2020 e da concludersi entro il 31 dicembre 2020.

Il **contributo addizionale**, a carico dell'azienda, è calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, pari a:

- a) al 9%**, per le imprese che hanno avuto una riduzione del fatturato **inferiore al 20%**;
- b) al 18%**, per le imprese che **non hanno avuto** alcuna riduzione del fatturato

**mentre non è dovuto per coloro:**

- che hanno subito una riduzione del fatturato pari o **superiore al 20%**
- che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al **1° gennaio 2019** (si tiene conto della data di inizio dell'attività di impresa comunicata dall'azienda alla Camera di Commercio riferita al codice fiscale dell'azienda e non alla data di apertura della matricola Inps aziendale).

La verifica della veridicità delle dichiarazioni fornite dai datori di lavoro con l'autocertificazione sarà effettuata dall'Istituto e dall'Agenzia delle Entrate.

## Trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD)

Il decreto-legge n. 104/2020 non ha modificato la regolamentazione da seguire per la richiesta dei trattamenti in parola, ne consegue che la domanda di CIGD deve essere inviata esclusivamente all'INPS.

è confermata la procedura che richiede la stipula dell'**accordo sindacale**, ad esclusione dei datori di lavoro con dimensioni aziendali **fino ai 5 dipendenti che sono esonerati**.

I datori di lavoro che richiedono il trattamento di cassa integrazione in deroga per periodi successivi al 13 luglio 2020 possono trasmettere domanda all'Istituto, anche qualora non abbiano completato i periodi di competenza regionale/ministeriale. Restano salve le autorizzazioni già adottate dal Ministero.

## Versamento del contributo addizionale

Le imprese che anticipano i relativi trattamenti ai dipendenti interessati dalla riduzione di orario/sospensione atti-

vi di lavoro, soggette al contributo addizionale, dovranno provvedere al relativo **versamento a decorrere dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione** alla fruizione della prestazione (cassa integrazione o assegno ordinario), adottato dall'Istituto.

### Obbligo di procedure sindacali

Il decreto-legge n. 104/2020 non ha modificato la disciplina di riferimento relativa ai trattamenti di CIGO, CIGD e ASO. Pertanto per le aziende **resta fermo** l'onere della sola **informazione, consultazione ed esame congiunto**, che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva, da dichiarare all'Istituto senza dover presentare alcuna documentazione probatoria.

Per la CIG in deroga è confermata la procedura che richiede la stipula dell'**accordo sindacale**, ad esclusione dei datori di lavoro con dimensioni aziendali **fino ai 5 dipendenti che sono esonerati**.

### Termini di trasmissione delle domande al 30 settembre (slittamento al 31 ottobre)

I termini per l'invio delle domande relative ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA che, in via ordinaria, scadebbero nel periodo ricompreso tra il 1° agosto 2020 e il 31 agosto 2020 vengono **fissati al 30 settembre 2020, prorogato al 31 ottobre dal DL. 7/10/2020 n. 125** (comprese le istanze di trattamenti con data inizio dal 1° luglio 2020 al 12 luglio 2020).

### Termini decadenziali

Il Decreto Agosto conferma il regime decadenziale per la presentazione delle domande relative ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA, fissandolo **entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione** dell'attività lavorativa, prevede un differimento transitorio dei termini di trasmissione delle domande relative ai medesimi trattamenti che rientrano nella nuova disciplina declinata dall'articolo 1.

I termini decadenziali non devono intendersi in termini assoluti, ma devono considerarsi operanti solo con riferimento al periodo oggetto della domanda rispetto al quale la decadenza è intervenuta, potendo sempre il datore di lavoro inviare una diversa domanda riferita a un periodo differente. Pertanto, laddove l'istanza riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime decadenziale riguarderà esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulti scaduto.

### Modalità di pagamento della prestazione

In merito alle modalità di pagamento della prestazione, rimane inalterata la possibilità per l'azienda di:

- anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente,
- richiedere il pagamento diretto da parte dell'Inps, senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa
- richiedere il pagamento diretto a carico dell'Istituto con l'anticipo del 40%.

(Fonti: circolare INPS n. 115 del 30/09/2020 - DL 125/2020)



# Incremento delle pensioni in favore di soggetti inabili

**Circolare INPS n. 107 del 23 settembre 2020**

## REQUISITI REDDITUALI

I limiti di reddito per avere diritto al beneficio sono uguali per tutti e, per l'anno 2020, sono i seguenti:

- a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro (pari all'importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
- b) il beneficiario coniugato, non effettivamente e legalmente separato, deve possedere:
  1. redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
  2. redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

L'INPS richiama le disposizioni sulle rilevanze reddituali.

"Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.

Al contrario non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi: il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l'indennità di accompagnamento, l'importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i trattamenti di famiglia, l'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati".

## PENSIONI DI INABILITÀ AGLI INVALIDI CIVILI TOTALI, CIECHI ASSOLUTI E SORDI

L'INPS specifica che a decorrere dal 20 luglio 2020 agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità è riconosciuta d'ufficio una maggiorazione

economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità.

Per costoro l'Istituto specifica inoltre che, "Se entrambi i coniugi hanno diritto all'incremento, questo concorre al calcolo reddituale".

Di conseguenza, "nel caso in cui l'attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all'altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l'importo dell'aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell'aumento già riconosciuto all'altro".

## PENSIONI DI INABILITÀ

### DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE N. 222/84

Alle stesse condizioni reddituali, ai titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge n. 222/1984 di età superiore a diciotto anni, è riconosciuto un incremento, per tredici mensilità, della misura della maggiorazione sociale di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, fino a garantire un reddito mensile proprio pari a 516,46 euro al mese.

Non è del tutto chiaro il motivo per il quale l'INPS faccia riferimento ad un importo diverso da quello previsto per gli invalidi civili e, ad una prima lettura, sembrerebbe un errore. Sul punto si stanno acquisendo chiarimenti.

Per costoro il beneficio è attribuito su domanda dell'interessato e avrà decorrenza dal mese successivo alla presentazione della stessa.

Secondo le indicazioni dell'INPS, coloro che presenteranno domanda entro il 9 ottobre 2020 potranno ottenere il beneficio con decorrenza agosto 2020, ove espressamente richiesto.





# Importanti novità in materia di rifiuti

## Modifiche del D.Lgs. 166/2020 al codice dell'ambiente

Con D.Lgs. 116/2020 sono state apportate importanti modifiche al Codice Ambientale (D.Lgs. 152/06), recependo le richieste puntualmente formulate da Confartigianato inerenti la semplificazione di alcuni adempimenti.

Il decreto interviene con misure che prevedono in alcuni casi obblighi immediati, altre che entreranno in vigore in un secondo momento oppure a seguito di decreti attuativi.

Queste le disposizioni di maggiore interesse, dal punto di vista operativo, per le imprese artigiane.

### REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO

Fino all'attuazione del nuovo sistema di tracciabilità (ovvero l'introduzione del Registro Elettronico dei Rifiuti), l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti rimane invariato per tutti i soggetti precedentemente obbligati ma con **l'esclusione dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che non hanno più di 10 dipendenti**: questi ultimi potranno quindi attestare il corretto conferimento dei propri rifiuti non pericolosi semplicemente con la **conservazione dei formulari di trasporto** (che rimane comunque obbligatoria). Attenzione! il Ministero dell'Ambiente deve ancora chiarire con precisione cosa si intenda per "dipendenti. Alle aziende con un numero totale di addetti superiore ai 10, comprendendo anche soci e collaboratori, si consiglia di proseguire con le registrazioni sul registro di carico e scarico fino a chiarimenti ufficiali.

Viene modificata la durata dell'obbligo di conservazione dei registri, che passa – per la maggior parte dei casi (tra cui i produttori di rifiuti) – **da 5 a 3 anni**

### TRASPORTO DEI RIFIUTI E FORMULARIO

La novità più evidente riguarda il trasporto di **rifiuti da manutenzione, pulizia e piccoli interventi edili**: per quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito nel sito di produzione (es. cantiere), viene consentito il trasporto dal luogo di effettiva produzione alle sede aziendale **accompagnato – in alternativa al FIR – da un documento di trasporto (DDT)** attestante le informazioni necessarie alla tracciabilità del materiale (luogo di produzione, descrizione, quantità, ecc).

L'articolo pone ad oggi alcuni dubbi interpretativi, ad esempio in merito alla definizione di "piccoli interventi edili" e alla necessità di provvedere o meno all'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali in categoria 2-bis. In attesa che il Ministero dell'Ambiente fornisca chiarimenti in merito, si consiglia di proseguire nella consueta compilazione dei formulari, effettuando il trasporto previa iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.

Viene introdotta la possibilità, per il trasportatore dei rifiuti, di trasmettere la quarta copia del FIR al produttore via PEC, sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale o provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore.

Anche per i formulari, così come per il Registro, vengono ridotti i tempi di conservazione che passano infatti **da 5 a 3 anni**.

Infine potrà essere utilizzato, in alternativa al formulario vidimato in CCIAA, uno stampato numerato scaricabile da un'apposita applicazione disponibile sui portali delle Camere di Commercio. In attesa dell'operatività di tali applicazioni si procederà con il FIR vidimato.

### RIFIUTI DERIVANTI DA SFALCI E POTATURE

Sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni non rientrano più tra le esclusioni previste dall'art. 185 del Codice Ambientale. Pertanto, a partire dal 26 settembre tali materiali dovranno essere gestiti come rifiuti, alla stregua degli altri rifiuti derivanti dalla manutenzione del verde privato.

Restano invece esclusi dal campo di applicazione delle norme sui rifiuti *gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali qualora utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.*

### RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Viene confermata l'esclusione della responsabilità del produttore al ricevimento della quarta copia del formulario controfirmato, entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore.

Per i rifiuti avviati a smaltimento con codice attività **D13** (raggruppamento), **D14** (ricondizionamento) e **D15 (deposito preliminare)**, sarà necessario ottenere – a partire dal 26 settembre – anche un'attestazione di avvenuto smaltimento resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 da parte del titolare dell'impianto.

Sui contenuti, forma e tempi di questa attestazione mancano indicazioni, nonostante l'adempimento sia già operativo.

### RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE

La responsabilità del produttore (dei beni che diventeranno rifiuti) viene estesa a *"qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti"* e si traduce in nuove misure per "incoraggiare una progettazione dei prodotti e dei loro componenti volta a ridurre gli impatti ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione e il successivo riutilizzo dei prodotti tesa ad assicurare che il recupero e lo smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di priorità".

Viene inoltre istituito un "Registro nazionale dei produttori" la cui operatività è subordinata ad un prossimo decreto attuativo.

Con riferimento ai rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore (ovvero i rifiuti per i quali i produttori dei beni originali devono finanziare e organizzare i sistemi di raccolta – es. oli, PFU, RAEE, ecc.), viene chiarito che il deposito temporaneo alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita.



## Ripavimentazione balconi e terrazze: quale detrazione spetta?

Il bonus facciate con detrazione al 90% si applica anche per le spese sostenute per il rifacimento dei balconi, inclusi pavimentazione, frontalini e successiva tinteggiatura. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate rispondendo a un interpello n. 411 del 25 settembre ad una richiesta sottoposta da un contribuente.

Il dubbio interpretativo, per il quale veniva richiesto un chiarimento, riguardava l'applicazione del bonus facciate in relazione a specifici interventi da eseguire sui balconi, come la rimozione della pavimentazione esistente, impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione, rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura.

Come è noto, il cd. Bonus facciate è stato introdotto dall'articolo 1, commi da 219 a 223 della Legge di Bilancio 2020 prevede una detrazione del 90% delle spese documentate sostenute nell'anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del DM 1444/1968. Nel fornire la risposta richiesta, l'Agenzia richiama la circolare n. 2/E del 2020 in cui è stato precisato, tra l'altro, che "l'esplicito richiamo agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno) e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale".

Relativamente agli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, espressamente richiamati dalla norma, la detrazione spetta per interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi. La detrazione, inoltre, spetta, tra l'altro, anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi in questione.

Il bonus facciate, specifica l'Agenzia, spetta anche per le spese sostenute per la rimozione e impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione del balcone nonché per rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura.

Infine nell'interpello si ricorda che i soggetti che sostengono spese per interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà, per questi ultimi di successiva cessione.

## Superbonus ed ecosismabonus: nuove indicazioni delle Entrate

Continuano i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate su un tema attuale come quello delle detrazioni, dall'ecosismabonus al superbonus. Nello specifico, con la nuova risoluzione n. 60/E, che supera le indicazioni della precedente circolare 24/E, fa sapere che l'installazione di impianti solari fotovoltaici con il montaggio, sia esso contestuale o posteriore, di sistemi di accumulo integrati, può usufruire di un doppio limite di spesa pari a 48mila euro. In questo caso, chiarisce l'Agenzia, il superbonus 110% si applica solo a condizione che l'installazione degli impianti solari fotovoltaici sia eseguita (intervento cd. trainato) congiuntamente ad uno degli interventi "trainanti" di efficienza energetica (ad es. l'isolamento termico) nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al superbonus (commi 1 e 4 dell'articolo 119, del decreto Rilancio). Inoltre, l'applicazione dell'aliquota al 110% è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa dell'energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo.

La detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati

ad impianti solari fotovoltaici ammessi al superbonus, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti.

In merito ai limiti di spesa ammessi al superbonus, nella circolare n. 24/E del 2020 le Entrate avevano precisato che il predetto limite di spesa di 48.000 euro era stabilito cumulativamente per l'installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti. Tale chiarimento – si legge nella risoluzione – è da intendersi superato a seguito del parere fornito dal Ministero dello Sviluppo economico che ha, invece, ritenuto che il tetto di spesa di 48.000 euro vada distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati negli impianti.

Un secondo recente chiarimento, in risposta ad un interpello n. 419 del 29 settembre 2020, è invece dedicato ad interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (cd. ecosismabonus) effettuati su parti comuni di edifici, a cui spetta una detrazione nella misura dell'80 per cento, ove i lavori



determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore, o nella misura dell'85 per cento, ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

La detrazione in questione, spiega l'Agenzia delle Entrate, in quanto alternativa alla fruizione delle detrazioni distintamente previste per ciascuna categoria di intervento, ovvero ecobonus e sismabonus, competerà solo in presenza di tutti i requisiti necessari.

Nel documento viene specificato che la locuzione «parti comuni di edificio residenziale» deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, pertanto, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori. Se l'edificio è costituito esclusivamente da un'unità abitativa e dalle relative pertinenze, non

sono ravvisabili elementi dell'edificio qualificabili come «parti comuni» e, pertanto, non è possibile considerare un autonomo limite di spesa per ciascuna unità.

Nel caso oggetto di interpello il corpo principale è costituito da un'unità abitativa A/4 e due edifici accatastati autonomamente ma di carattere pertinenziale (a lavori completati due unità verranno accorpate e si realizzerà un'unità residenziale e una pertinenza a cui si aggiungerà un garage doppio ricavato dall'altro edificio). Pertanto, non essendo ravvisabili parti comuni a più unità immobiliari, l'istante non potrà fruire della detrazione prevista per interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (ecosismabonus). Il contribuente potrà eventualmente fruire in maniera distinta delle detrazioni previste per interventi di riqualificazione energetica e interventi antisismici per i lavori che intende effettuare sulle singole unità immobiliari.

## Facciate, bonus al 90% solo se visibili

Il bonus facciate è stato oggetto, a distanza di pochi giorni, di due chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate sulla possibilità o meno di fruire della detrazione anche per le pareti interne o perimetrali di un edificio non visibili dalla strada. Si tratta delle risposte n. 415/E del 28 settembre 2020 e n. 418/E del 28 settembre 2020, a istanze di interpello.

Come ricorda l'agenzia, l'agevolazione è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019) articolo 1, commi da 219 a 223 e consente di detrarre il 90% delle spese sostenute, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B. A riguardo nella circolare n. 2/E del 2020, è stato precisato, tra l'altro, che l'esplicito richiamo agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull'involucro "esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)" e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la "struttura opaca verticale".

Pertanto, le Entrate spiegano nella risposta n.415 che si può fruire del bonus facciate a condizione che la parte del perimetro esterno dell'edificio, oggetto dell'intervento, sia visibile (anche parzialmente) dalla strada pubblica. Tuttavia, la valutazione, in concreto di quali facciate siano visibili o in parte visibili dalla strada, costituisce un accertamento di fatto che esula dalle competenze dell'Agenzia in sede di interpello. Le spese sostenute per interventi non ammessi al bonus facciate, suggerisce l'Agenzia, potrebbero, invece, fruire della detrazione spettante per interventi di recupero del patrimonio edilizio (cd. Bonus ristrutturazioni edilizie).

Allo stesso modo, nella risposta n. 418 viene spiegato che

la detrazione non spetta, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio e devono considerarsi escluse dal bonus facciate le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Il requisito della visibilità dell'edificio dalla strada o suolo pubblico, è infatti necessario non solo con riferimento alle facciate esterne, ma anche alle facciate interne dell'immobile.





# Novità della legge Semplificazioni: modifiche al Testo Unico dell'Edilizia, ecco i dettagli relativi alle strutture temporanee, ai manufatti leggeri ed agli usi temporanei

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre della **legge n.120/2020**, di conversione del dl n. 76/2020 (decreto semplificazioni) sono state introdotte alcune **modifiche al dpr 380/2001** (Testo Unico dell'Edilizia). In particolare, in questo articolo riporteremo le novità riguardanti:

- le modifiche all'**art. 3**, comma 1, lettera e.5, del TUE relativo ai **manufatti leggeri**;
- le modifiche all'**art. 6**, comma 1, lettera e-bis), del TUE relative alle **strutture temporanee**;
- l'introduzione dell'**art. 23-quater** relativo agli **usi temporanei** al TUE.

## MODIFICHE ALL'ART. 3 DEL TUE MANUFATTI LEGGERI

All'articolo 3 (definizione degli interventi edilizi) sono introdotte delle **modifiche al punto e.5**, del comma 1, lettera e del **dpr 380/2001**; che elenca gli **interventi di nuova costruzione** per i quali è necessario richiedere il permesso di costruire.

Precedentemente alle modifiche previste dalla legge Semplificazioni, al punto e.5) si leggeva:

- *l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.*

Il testo viene sostituito con il seguente (in grassetto le parti aggiunte):

- *l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee **o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnicostruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.***

Il testo, come noto, fa riferimento ai manufatti leggeri che

se utilizzati come abitazione, luogo di lavoro o magazzino devono rientrare in interventi di nuova costruzione e quindi necessitano del permesso di costruire, ad eccezione degli stessi che siano diretti a soddisfare esigenze prettamente temporanee.

Nel testo modificato viene introdotta **una specificazione su tende e unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione** (roulotte, camper e simili) che, per non rientrare negli interventi per i quali è previsto il permesso di costruire:

- non devono essere infisse a terra in maniera permanente;
- devono presentare specifiche caratteristiche tecniche, dimensionali e costruttive previste eventualmente dalle normative regionali o di settore.

## MODIFICHE ALL'ART. 6 DEL TUE STRUTTURE TEMPORANEE

All'articolo 6 (Attività di edilizia libera) sono introdotte delle **modifiche al punto e-bis**, ricompreso nel comma 1, che elenca quelle opere a carattere temporaneo che non necessitano di alcun titolo abilitativo.

Al punto e-bis), comma 1, art. 6, nella precedente versione si leggeva:

*le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale;*

il testo viene sostituito con il seguente (in grassetto le parti aggiunte):

**le opere stagionali** e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, **purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto**, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;

Nella versione modificata dalla legge Semplificazioni vengono quindi aggiunte alcune precisazioni per meglio qualificare ed individuare quelle opere temporanee come "opere stagionali" da essere immediatamente smontate e rimosse al cessare "della temporanea" necessità.

La modifica più importante al punto e-bis) è data dall'aumento del margine di tempo per la rimozione di tali strutture, che da 90 giorni passa a 180 giorni, comprensivi dei tempi di allestimento e smontaggio.

## INTRODUZIONE DELL'ART. 23 – QUATER USI TEMPORANEI

Il Testo Unico dell'Edilizia, con la legge Semplificazioni,



prevede un nuovo articolo (art. 23-quater) dal titolo "Usi temporanei".

Il nuovo articolo 23-quater è **finalizzato al recupero delle aree urbane degradate**, attraverso il riutilizzo temporaneo di immobili e spazi urbani dismessi, recuperati ad usi diversi da quelli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.

Di seguito, ne riportiamo il testo integralmente:

1. *Allo scopo di attivare processi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, nel contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico.*
2. *L'uso temporaneo può riguardare immobili legittimamente esistenti ed aree sia di proprietà privata che di proprietà pubblica, purché si tratti di iniziative di rilevante interesse pubblico o generale correlate agli obiettivi urbanistici, socio-economici ed ambientali indicati al comma 1.*
3. *L'uso temporaneo è disciplinato da un'apposita convenzione che regola:*
  - a. *la durata dell'uso temporaneo e le eventuali modalità di proroga;*
  - b. *le modalità di utilizzo temporaneo degli immobili e delle aree;*
  - c. *le modalità, i costi, gli oneri e le tempistiche per il ripri-*

*stino una volta giunti alla scadenza della convenzione; d le garanzie e le penali per eventuali inadempimenti agli obblighi convenzionali.*

4. *La stipula della convenzione costituisce titolo per l'uso temporaneo e per l'esecuzione di eventuali interventi di adeguamento che si rendano necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela della salute, da attuare comunque con modalità reversibili, secondo quanto stabilito dalla convenzione medesima.*
5. *L'uso temporaneo non comporta il mutamento della destinazione d'uso dei suoli e delle unità immobiliari interessate.*
6. *Laddove si tratti di immobili o aree di proprietà pubblica il soggetto gestore è individuato mediante procedure di evidenza pubblica; in tali casi la convenzione specifica le cause di decadenza dall'assegnazione per gravi motivi.*
7. *Il consiglio comunale individua i criteri e gli indirizzi per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo da parte della giunta comunale. In assenza di tale atto consiliare lo schema di convenzione che regola l'uso temporaneo è approvato con deliberazione del consiglio comunale.*
8. *Le leggi regionali possono dettare disposizioni di maggior dettaglio, anche in ragione di specificità territoriali o di esigenze contingenti a livello locale.*

## Carta di qualificazione del conducente (CQC)

### CAMBIANO LE ESENZIONI

Con la circolare Prot. 300/A/6220/20/111/2/2 del 4 settembre scorso, Il Ministero dell'Interno ha fornito dei chiarimenti sulla qualificazione iniziale e sulla formazione periodica dei conducenti di autocarri e di autobus (CQC).

Tale nota si è resa necessaria a seguito del recepimento di una Direttiva comunitaria che ha modificato le precedenti norme sull'argomento.

L'obiettivo della Direttiva è quello di aumentare le competenze professionali dei conducenti, al fine di migliorare la sicurezza stradale.

La principale novità è che la CQC deve essere conseguita per qualsiasi trasporto, anche non professionale, fatte salve le deroghe espressamente previste

### DEROGHE

Elenco dei conducenti che viaggiano in deroga quando si trovano alla guida dei seguenti veicoli:

- ad uso delle forze armate, della protezione civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle forze di polizia; nella nuova norma sono stati aggiunti quelli relativi ai servizi di trasporto sanitario di emergenza, nonché, i veicoli messi a disposizione di tutte le istituzioni elencate. Questi ultimi possono essere individuati come veicoli immatricolati a nome di imprese di tra-

sporto che sono utilizzati, in regime di appalto ovvero oggetto di comodato o requisizione, per una delle esigenze indicate dalla norma, a condizione che sia destinato solo alle attività di trasporto che rientrano nell'ambito delle funzioni e dei compiti assegnati a tali servizi di emergenza, soccorso, protezione civile, ecc.;

- utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio; rispetto all'analoga esenzione della norma previgente, sono stati aggiunti quelli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali, anche fuori dell'ambito di specifiche operazioni di salvataggio;
- utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali. Rispetto al testo previgente, è stata eliminata la condizione per cui il trasporto doveva essere eseguito oltre che per fini non commerciali, anche a fini privati. Per effetto della modifica, per esonerare il conducente dalla qualificazione iniziale e dalla formazione periodica, è sufficiente che il trasporto venga eseguito a fini non commerciali (senza scopo di lucro), anche se svolto non per fini personali.
- che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria



attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attività principale del conducente. Questa ipotesi non ha subito modifiche rispetto al testo previgente. Tuttavia, poiché la deroga fa specifico riferimento al trasporto di materiali, attrezzature o macchinari, si ritiene ragionevole che possano essere esclusi tutti i veicoli immatricolati ad uso speciale, trattandosi di veicoli che per loro caratteristica non sono atti al trasporto. Inoltre, per essere esente dagli obblighi, il conducente non deve essere stato assunto con la qualifica di autista e, in ogni caso, la guida non deve costituire la sua attività principale ed il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari deve servire al conducente per svolgere la propria attività. Sono, pertanto, esclusi i trasporti in conto proprio in cui le cose trasportate non servono per lo svolgimento dell'attività del conducente, sempre che si tratti di attività non commerciale.

- per i quali è necessaria una patente di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimità della più vicina sede di manutenzione utilizzata dall'operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente;

Le nuove deroghe introdotte riguardano, inoltre, i seguenti casi:

- conducenti di veicoli che operano in zone rurali per approvvisionare l'impresa del conducente o da cui egli dipende;
- conducenti che non offrono servizi di trasporto. In tale esenzione rientrano tutti i soggetti, anche assunti con la qualifica di autisti, che movimentano mezzi normalmente destinati al trasporto di persone o di merci quando questi veicoli non sono impegnati in attività di trasporto o viaggino scarichi al di fuori di attività di autotrasporto;
- trasporto occasionale che non incide sulla sicurezza stra-

dale. Questa deroga deve essere letta secondo il principio che non sono più esclusi dal campo di applicazione i conducenti che non svolgono per professione l'attività di autista. Pertanto, possono considerarsi esonerati i conducenti che non solo non hanno la qualifica di autista professionale ma per cui l'attività di autotrasporto non costituisca la principale fonte di reddito. Da questi devono, pertanto, essere esclusi i trasporti per conto di terzi in cui l'attività di trasporto costituisce sicuramente la principale fonte di reddito. Rispetto alla normativa previgente, quindi, per essere esonerati non è sufficiente svolgere l'attività di guida occasionalmente perché non si ha la qualifica professionale di autisti, ma occorre, altresì che il trasporto delle merci o delle persone non costituisca la fonte principale di reddito. Oltre alle condizioni descritte, è necessario che il trasporto non venga eseguito con un veicolo eccezionale o in condizioni di eccezionalità e, in ogni caso, che esso si svolga nel pieno rispetto delle norme sulla circolazione stradale;

- veicoli utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell'ambito della loro attività di impresa, salvo quando la guida non rientri nell'attività principale del conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l'impresa proprietaria del veicolo o che l'ha preso a noleggio o in leasing. Si tratta di una deroga per la quale l'Italia, nell'esercizio del potere discrezionale affidato dalla direttiva a ciascuno Stato membro, ha previsto la distanza massima (stabilita in 50 Km) entro la quale si deve operare per beneficiare della deroga;
- conducenti di veicoli che trasportano apparecchiature scanner finalizzate al controllo di interessi erariali, di sicurezza della salute pubblica e per il contrasto al contrabbando di armi e di sostanze stupefacenti.

Per completezza d'informazione, il testo integrale della circolare è consultabile sul sito [www.confartigianatofvg.it](http://www.confartigianatofvg.it)

## DL Semplificazioni: le deroghe al Codice degli appalti

È in vigore la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del DL 16 luglio 2020, n. 76 decreto recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, contenente, tra le varie disposizioni, un pacchetto di misure destinato a rilanciare ed accelerare gli investimenti pubblici. In questa direzione si inquadrano le deroghe al Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016) estese fino al 31 dicembre 2021 che permetteranno di assegnare gli appalti con procedure più rapide.

Nello specifico, all'articolo 1 è previsto che, qualora la determina a contrarre sia adottata entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto

per lavori di importo inferiore a 150.000 euro (anziché a 40 mila euro) e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro.

L'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento: il mancato rispetto dei termini, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini dell'imputabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e – qualora imputabili all'operatore economico – i ritardi costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla pro-



cedura o di risoluzione del contratto per inadempimento.

Per gli appalti di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, è prevista l'aggiudicazione tramite procedura negoziata a inviti: almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, e di almeno quindici per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alla soglia comunitaria (5,3 milioni).

Inoltre, in base a una modifica introdotta dal Senato, le stazioni appaltanti daranno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate senza bando, tramite pubblicazione di un avviso sui siti internet istituzionali.

Al fine di incentivare e semplificare l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, il comma 5-ter, anch'esso introdotto dal Senato, ha stabilito che le disposizioni dell'articolo 1 si applicano anche alle procedure per l'affidamento della gestione di fondi pubblici comunitari, nazionali, regionali e camerali.

Nel caso di appalti di importo maggiore, pari o superiori alle soglie comunitarie si potrà ricorrere alla procedura negoziata o del dialogo competitivo, senza previa pubblicazione di un bando di gara, nella misura "strettamente necessaria quando – per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dal COVID-19- i ter-

mini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati".

Il ricorso a tale procedura per ragioni di estrema urgenza, come da modifica del Senato, avviene previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione. Nei casi di estrema urgenza e in alcuni settori quali ad esempio l'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria giudiziaria e penitenziaria, le stazioni appaltanti possono operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli europei inderogabili. Per gli appalti sopra soglia l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.

La procedura negoziata potrà essere utilizzata altresì per l'affidamento delle attività di esecuzione lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa che abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma. Tali disposizioni si applicano anche agli interventi per la messa a norma o in sicurezza di edifici pubblici destinati ad attività istituzionali.

## DL Semplificazioni: le modifiche al Testo Unico Edilizia e DURC

Nella legge di conversione 120/2020 del DL Semplificazioni, entrata in vigore il 15 settembre scorso con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (n. 228 del 14-09-2020 – Suppl. Ordinario n. 133), oltre alle deroghe al Codice appalti, trovano spazio ulteriori misure per il comparto delle costruzioni.

Sono state apportate una serie di modifiche al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico dell'edilizia) con l'obiettivo di semplificare le procedure edilizie e assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio immobiliare esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo.

Al fine di incentivare gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, viene rimosso il vincolo del medesimo sedime e della medesima sagoma, nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Viene altresì stabilito che gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l'intervento possono essere realizzati con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito.

Nelle zone A e in quelle ad esse assimilabili, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare

pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono invece consentiti esclusivamente nell'ambito di piani urbanistici di recupero e di riqualificazione, fatte salve le previsioni dei vigenti strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica.

Sono ridefiniti anche gli interventi di manutenzione straordinaria, in cui sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati, purché tali modifiche rispettino le seguenti condizioni:

- siano necessarie per mantenere o acquisire l'agibilità dell'edificio ovvero per l'accesso allo stesso;
- non pregiudichino il decoro architettonico dell'edificio;
- l'intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia; non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela.

L'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia viene esteso anche agli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.



In materia di interventi subordinati a permesso di costruire, si elimina il riferimento alle modifiche dei prospetti e qualificando come interventi di ristrutturazione edilizia subordinati a permesso di costruire i soli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino modifiche della volumetria complessiva dell'edificio. Tale modifica comporta, quindi, che gli interventi di sola modifica dei prospetti non sono più assoggettati a permesso di costruire, ma al diverso titolo abilitativo della SCIA.

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia la richiesta di permesso di costruire in deroga è ammessa previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico e comunque limitatamente alle finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo e di recupero sociale e urbano dell'insediamento. La deroga può riguardare il mutamento di destinazioni d'uso ammissibili.

Il provvedimento reca, infine, semplificazioni in materia di demolizione di opere abusive: in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'abuso, è previsto il trasferimento della competenza all'ufficio del Prefetto che prov-

vede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune, nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale.

Un'importante novità è in materia di DURC, con l'introduzione nel documento della congruità dell'incidenza della manodopera, con riferimento allo specifico intervento. Le modalità applicative del nuovo Durc dovranno essere specificate in un decreto Mit da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Per quanto riguarda, invece, la validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, il DL stabilisce che non è applicabile la proroga disposta dal Decreto Cura Italia (art. 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020) che prevede che i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero il 15 ottobre.

## Entrate: acquisto di fabbricati green e imposta agevolata

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 18 settembre scorso la risposta all'interpello n. 384 in tema di applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare. La società istante chiedeva di poter usufruire dell'imposta agevolata per l'acquisto di un fabbricato, effettuato mediante due atti di compravendita distinti, su cui realizzare un intervento di ristrutturazione edilizia, da effettuarsi in conformità alla normativa antisismica e finalizzato al conseguimento della classe energetica A o B.

L'Agenzia richiamando l'articolo 7 del Decreto Crescita (DL 34/2019 convertito nella Legge 58/2019) che prevede che, fino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, un'agevolazione consistente nel pagamento dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna, ha indicato che è possibile usufruire dell'imposta agevolata ove ricorrano le seguenti condizioni:

- l'acquisto deve essere effettuato entro il 31 dicembre 2021 da imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di edifici;
  - l'acquisto deve avere come oggetto un "intero fabbricato" indipendentemente dalla natura dello stesso.
- Il soggetto che acquista l'intero fabbricato, inoltre, entro 10 anni dalla data di acquisto deve provvedere:
- alla demolizione e ricostruzione di un nuovo fabbricato anche con variazione volumetrica, ove consentito dalle normative urbanistiche ovvero,
  - ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria,

- interventi di restauro e risanamento conservativo o interventi di ristrutturazione edilizia. In entrambi i casi (ricostruzione o ristrutturazione edilizia) il nuovo fabbricato deve risultare conforme alla normativa antisismica e deve conseguire una delle classi energetiche NZEB ("Near Zero Energy Building"), A o B;
- all'alienazione delle unità immobiliari il cui volume complessivo superi il 75 per cento del volume dell'intero fabbricato.

Qualora non siano rispettate le condizioni sopra richiamate, in base alle quali è stata concessa l'agevolazione in sede di acquisto del fabbricato, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria con l'applicazione della sanzione del 30 per cento delle stesse imposte.

La disposizione agevolativa, specifica l'Agenzia, non prescrive per l'acquisto dell'intero fabbricato la redazione di un unico atto, né impone, quando il fabbricato è composto da più unità immobiliari, la redazione dell'atto di compravendita delle unità che compongono l'intero fabbricato in un unico contesto.

L'articolo 7 risponde infatti alla "necessità di incentivare la permuta tra vecchi edifici e immobili con caratteristiche energetiche e sismiche completamente rinnovate, quale strumento indispensabile per avviare un reale processo di rigenerazione urbana". Si tratta di un obiettivo, si legge nella risposta, che può essere perseguito indipendentemente dalla circostanza che l'impresa acquista l'intero fabbricato mediante la redazione di diversi contratti di compravendita stipulati in tempi diversi.



## Pordenone

## Attenzione agli inganni e truffe

### L'accordo fra Confartigianato Pordenone e AIM Energy per le forniture domestiche di gas e elettricità è pienamente operativo

Sono riprese in maniera massiccia le telefonate da parte di anonimi call center o agenzie nei confronti di chi ha stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica e gas ad uso domestico avvalendosi dell'accordo fra Confartigianato Pordenone e AIM Energy.

Chi telefona si presenta generalmente affermando che il contratto è in scadenza o è scaduto, e propongono di fissare un appuntamento con un loro agente per stipulare un nuovo contratto di fornitura gas ed energia elettrica (ovviamente non è chiaro di quale fornitore stanno parlando). Siamo quindi nuovamente in presenza di telefonate false che tendono ad ingannare chi le riceve. Sono i classici vergognosi tentativi di truffa che ormai si ripetono con frequenza preoccupante.

Confartigianato Pordenone ribadisce che l'accordo con AIM Energy prosegue senza alcuna interruzione, anzi è stato ulteriormente aggiornato fino al 31/12/2021 con

l'aumento dello sconto (riconosciuto a tutti clienti) per la fornitura del gas che passa dal 18% al 20% (identica percentuale dello sconto per l'energia elettrica). Sarà cura di Confartigianato negoziare successivamente al 31/12/2021 le condizioni tariffarie con AIM Energy.

Si invitano coloro che ricevono queste telefonate a non aderire ad alcuna proposta, evidentemente basata su un comportamento scorretto e per nulla rispettoso di chi la riceve.

Se in grado di recuperare il n. di telefono di chi chiama, il nome dell'azienda citata per la fornitura e il nome e cognome della persona al telefono si prega di farlo avere al seguente indirizzo mail [energia@confartigianato.pordenone.it](mailto:energia@confartigianato.pordenone.it). Eventuali informazioni in merito alle forniture di energia elettrica e gas proposte da Confartigianato Pordenone possono essere richieste tramite la e.mail sopra riportata oppure contattando il settore energia (Tel. 0434 5091).

## Corso completo per i datori di lavoro che intendono svolgere il ruolo del RSPP (Nuovi RSPP)

A partire dal D.Lgs. 626/94 e fino ad arrivare all'attuale D.Lgs. 81/08, è stata prevista la facoltà per i datori di lavoro delle imprese artigiane di svolgere direttamente i compiti di R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), frequentando un apposito corso di formazione.

Con l'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 sono stati disciplinati, fra gli altri aspetti, i contenuti e la durata dei sopra menzionati corsi di formazione.

In particolar modo sono stati stabiliti percorsi differenziati a seconda della classe di rischio dell'azienda, individuabile in prima battuta dal codice ATECO 2007, ovvero:

- Attività a rischio alto: 48 ore
- Attività a rischio medio: 32 ore
- Attività a rischio basso: 16 ore

Il corso è obbligatorio per tutti i Datori di lavoro che in-

tendono svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione.

Nel caso non si ottemperasse all'obbligo formativo, e non si nominasse un RSPP esterno, è prevista la sanzione di cui all'art. 55 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/08, ovvero "arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro", con l'obbligo ulteriore di frequentare il relativo corso. I corsi verranno attivati al raggiungimento di almeno 15 iscritti.

Per informazioni sui corsi: Manola Furlanetto tel. 0434 509 250 e-mail: [formazione@confartigianato.pordenone.it](mailto:formazione@confartigianato.pordenone.it)

Per informazioni su obblighi e normativa:

Jody Bortoluzzi tel. 0434 509 261 e-mail: [j.bortoluzzi@confartigianato.pordenone.it](mailto:j.bortoluzzi@confartigianato.pordenone.it)

Flavia Fani tel. 0434 509 207 e-mail: [f.fani@confartigianato.pordenone.it](mailto:f.fani@confartigianato.pordenone.it)

## Trieste

## Corsi di formazione

### Per addetti e responsabili di gestione e direzione alle attività di bonifica amianto

Si informa che ad Edilmaster - la Scuola Edile di Trieste sono stati autorizzati ed approvati da parte della Regione Friuli Venezia Giulia i corsi per:

- responsabili di gestione e direzione delle attività di bonifica amianto: durata 60 ore, esami compresi
- addetti alle attività di bonifica amianto: durata 38 ore,

esami compresi

Considerato che il numero massimo di iscritti per ogni corso sarà limitato a 16, invitiamo gli interessati a contattare la Scuola Edile di Trieste Edilmaster che resta a disposizione per informazioni al numero di telefono 0402822432 oppure all'indirizzo email: [avarin@scuolaedilets.it](mailto:avarin@scuolaedilets.it).



## Udine

## Corsi sicurezza

Per permettere ai datori di lavoro delle imprese associate di assolvere agli obblighi formativi in materia di sicurezza, Confartigianato Udine organizza i corsi sotto indicati.

Codice		Corso	Tipo	data inizio	sede
27720	PLE	Conduzione di PLE con e senza stabilizzatori	base	16/10/2020	Udine
27820	AggPLE	Conduzione di PLE con e senza stabilizzatori	aggiornamento	16/10/2020	Udine
28120	CGA	Conduzione di Gru su autocarro	base	04/12/2020	Udine
28220	AggCGA	Conduzione di Gru su autocarro	aggiornamento	04/12/2020	Udine
35220	AggLAV	Formazione lavoratori	aggiornamento	20/10/2020	Udine
38320	PS	Primo soccorso gruppo A	base	10/11/2020	Udine
38420	PS	Primo soccorso gruppi B e C	base	17/11/2020	Udine
38520	AggPS	Primo soccorso gruppo A	aggiornamento	17/11/2020	Udine
38620	AggPS	Primo soccorso gruppi B e C	aggiornamento	10/11/2020	Udine
38720	AggPS	Primo soccorso gruppo A	aggiornamento	09/11/2020	Manzano
38820	AggPS	Primo soccorso gruppi B e C	aggiornamento	09/11/2020	Manzano
39520	AI M	Antincendio rischio MEDIO	base	06/11/2020	Udine
39620	Agg AI M	Antincendio rischio MEDIO	aggiornamento	06/11/2020	Udine
39720	AI B	Antincendio rischio BASSO	base	06/11/2020	Udine
39820	Agg AI B	Antincendio rischio BASSO	aggiornamento	06/11/2020	Udine
39920	PRE	Preposti	base	13/11/2020	Udine
36720	LSC	Lavori in spazi confinati	base	04/11/2020	Udine
36820	MMT	Macchine movimento terra	aggiornamento	19/11/2020	Udine
36220	LAV G	Formazione lavoratori – modulo generale	base	11/11/2020	Udine
36320	LAV B	Formazione lavoratori - rischio BASSO	base	11/11/2020	Udine
36420	LAV M	Formazione lavoratori - rischio MEDIO	base	11/11/2020	Udine
36520	LAV A	Formazione lavoratori - rischio ALTO	base	11/11/2020	Udine
40220	PS	Primo soccorso gruppi B e C	base	30/11/2020	Udine
40320	AggPS	Primo soccorso gruppo A	aggiornamento	30/11/2020	Udine
40420	AggPS	Primo soccorso gruppi B e C	aggiornamento	10/12/2020	Udine

I corsi sono erogati nel rispetto del documento 20/127/CR7ter-a/COV19 "Nuovo coronavirus SARS-CoV-2 Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative"

Per le **schede di adesione e informazioni** contattare gli **uffici** Confartigianato servizi FVG.